



**Camera di Commercio  
Firenze**

**AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE  
CONTROVERSIE**

**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE**

OGGETTO: Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali inadempienti con contestuale irrogazione della sanzione.

**IL CONSERVATORE**

Visti l'art. 4, D. Lgs 30/03/2001, n. 165 e l'atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Vista la Delibera di Giunta 10/11/2022, n. 104, con la quale è stata approvata la macrostruttura della Camera di Commercio di Firenze ed è stata attribuita al Segretario Generale la gestione dell'interim dell'Area Sviluppo e competitività delle imprese, fino all'individuazione di una nuova figura dirigenziale;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 24/11/2022, n. 420, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma dell'Ente;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 20/12/2022, n. 466, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

Visto l'art. 2188 e ss. del Codice civile;

Vista la Legge 580/1993 e successive modifiche;

Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche;

Visto il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") il quale, all'art. 40, ("Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi") dispone che la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio del registro delle imprese, sia del Conservatore;

Vista la Delibera di Giunta n. 142 del 09/12/2021, recante la nomina del Conservatore a far data dal 01/01/2022;

Vista la propria determinazione n. 43/All. del 01/02/2023, pubblicata all'Albo camerale on line dal 02/02/2023 al 18/03/2023, con la quale il Conservatore ha dato avvio al procedimento d'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione nel registro delle imprese, per le imprese individuali risultanti nell'apposito elenco allegato alla determinazione citata;

Considerato altresì che alla determinazione n. 43/All. del 01/02/2023 risulta allegato l'atto di diffida ad adempiere per le imprese individuali, come previsto dall'art. 37 comma 2 della Legge n. 120/2020 che sostituisce integralmente il comma 2 dell'art. 5 del DL. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012;

Considerato che alle imprese individuali di cui all'elenco allegato si chiedeva di comunicare il proprio domicilio digitale entro il 18/03/2023, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DL. n. 179/2012 (conv. Legge n. 221/2012);

Considerato che l'art. 5 comma 2 del DL. n. 179/2012 (conv. Legge n. 221/2012) dispone che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata, previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese; l'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo [impresa.italia.it](http://impresa.italia.it), valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio;

Visto l'Atto di Indirizzo del Conservatore n. 403 del 18/11/2022, con il quale sono state fissate, in modo da renderle conoscibili a tutti mediante pubblicazione sul sito camerale nella sezione "TRASPARENZA", le linee di indirizzo per lo svolgimento del presente procedimento d'ufficio e alle quali integralmente nel presente atto ci si richiama;

Considerato che, essendo scaduto il termine del 18 marzo sopra ricordato, è necessario assegnare il domicilio digitale alle imprese individuali inadempienti di cui all'elenco allegato alla determinazione n. 43 del 01/02/2023, che non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale;

Visto l'art. 4 dell'Atto di indirizzo del Conservatore sopra citato;

Ritenuto che il presente provvedimento possa essere portato a conoscenza dei destinatari, come previsto dall'Atto di indirizzo del Conservatore, mediante pubblicazione per 30 (trenta) giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Firenze, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese;

Reso noto che, alla scadenza del termine sopra indicato si procederà come ante descritto, senza ulteriore avviso e che, nelle more, le imprese individuali individuate nell'elenco, conservano la possibilità di procedere alla regolarizzazione tramite iscrizione del proprio domicilio digitale;

#### DETERMINA

- 1) di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle imprese individuali di cui all'elenco allegato alla determinazione n. 43/All. del 01/02/2023 che non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale, che per semplicità si riporta come allegato parte integrante della presente determinazione;

- 2) di iscrivere d'ufficio nel registro delle imprese i domicili digitali assegnati alle imprese individuali, in conformità a quanto illustrato nelle premesse;
- 3) che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio di Firenze - nella sezione dell'Albo camerale online per giorni 30 (trenta) nella sezione dedicata al registro delle imprese. Allo scadere di tale data il provvedimento si riterrà comunicato alle società destinatarie. Da tale data decorre pertanto l'ulteriore termine di 15 giorni per presentare eventuale ricorso ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020.

Le operazioni tecniche di cui ai punti 1) e 2) sono svolte contestualmente all'emissione dei corrispondenti verbali di accertamento sanzionatori, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge richiamate nelle premesse.

Si informa che, a norma dell'art. 37 L. 76/2020, avverso la Determinazione del Conservatore, gli interessati, entro 8 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 2189 c.c., possono ricorrere al Giudice del Registro presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione – Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese – Tribunale di Firenze.

Il Conservatore del Registro Imprese  
(Dott.ssa Brunella Tarli)  
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO  
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)